

Legge regionale 22 marzo 1996 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014 - Testo coord. alla Legge regionale 11 agosto 2014 n.16

**Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.**

## **Art. 5**

*(Limitazione territoriale nella applicazione della legge)*

**1.** In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

**2.** Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.